



**COMUNE DI FROSINONE**  
**SETTORE GESTIONE RISORSE**

**RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**AL RENDICONTO**

---

**ANNO 2021**

## RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021

Ai sensi dell'art. 231 TUEL la relazione sulla gestione rappresenta un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il rendiconto di gestione dell'anno 2021 tiene conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n.7/2020), nonché della verifica del piano di rientro deliberato dal Consiglio comunale.

Si precisa come, in merito al fondo di rotazione, nella fase di riequilibrio dei conti del bilancio 2021, Il Consiglio comunale ha autorizzato il dirigente delle finanze alla restituzione della quota residua in via anticipata, anche in ragione della sufficiente liquidità a disposizione al fine di non incidere nei conti e nella liquidità degli esercizi 2021 e 2022 sul rimborso della quota capitale da restituire. Di tale restituzione se ne è dato atto nella relazione semestrale inviata sui dati di preconsuntivo alla fine del mese di gennaio 2022, sulla base del risultato presunto a quella data.

In merito alla contabilizzazione del FAL si precisa come, l'art. 52, comma 1-ter, del D.L. n. 73 del 2021, ha previsto che "[a] decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso". Per effetto di tali norme, in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021 ai principi contabili disciplinati dal D.Lgs. n. 118 del 2021, è stato modificato il punto 3.20.bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) prevedendo, per la contabilizzazione delle anticipazioni di cui al D.L. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, che "gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106".

In aggiunta, al fine di mitigare l'impatto della richiamata normativa, il comma 1 del citato articolo 52 ha, altresì, previsto che: "E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP. Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. Il Comune di Frosinone non ha ricevuto risorse in merito non avendo peggiorato il proprio disavanzo come previsto dalla disposizione legislativa.

Il Comune di Frosinone, pertanto, ha proceduto secondo le disposizioni legislative e i principi contabili, ad accantonare nel bilancio di previsione 2021 la quota capitale del rimborso della rata del Fondo anticipazione di liquidità, non impegnabile, che è successivamente confluita nell'avanzo di amministrazione generando la sufficiente liquidità per rimborsare la quota capitale.

## ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO 2021

Tenuto conto di quanto sopra qui di eseguito sono esaminati i criteri contabili utilizzati anche per l'anno 2021

### II BILANCIO IN SINTESI

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi.

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

I prospetti riportano la situazione complessiva di equilibrio ed evidenziano il pareggio nella competenza.

#### **Previsioni definitive e accertamenti di entrata**

Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di

riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

### Previsioni definitive e impegni di spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione.

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

ENTRATE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	% VARIAZIONE	ACCERTAMENTI
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		28.518.661,63	-23.121.751,79	5.396.909,84	-81,08	
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		33.726.258,11	0,00	33.726.258,11	0,00	
<b>TITOLO 1</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.152.066,49	596.779,68	30.748.846,17	1,98	32.596.268,66
<b>TITOLO 2</b>	Trasferimenti correnti	12.522.839,12	6.398.170,37	18.921.009,49	51,09	17.846.214,74
<b>TITOLO 3</b>	Entrate extratributarie	5.305.238,73	24.597,75	5.329.836,48	0,46	4.027.229,62
<b>TITOLO 4</b>	Entrate in conto capitale	8.551.403,53	1.087.034,80	9.638.438,33	12,71	8.493.820,05
<b>TITOLO 5</b>	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 6</b>	Accensione di prestiti	17.235.818,82	0,00	17.235.818,82	0,00	112.660,42
<b>TITOLO 7</b>	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 9</b>	Entrate per conto di terzi e partite di giro	16.817.000,00	700.000,00	17.517.000,00	4,16	5.123.400,69
<b>Totale complessivo entrate</b>		<b>177.829.286,43</b>	<b>-14.315.169,19</b>	<b>163.514.117,24</b>	<b>-8,05</b>	<b>68.199.594,18</b>

SPESE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	% VARIAZIONE	IMPEGNI
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		3.379.868,83	232.739,03	3.612.607,86	6,89	
<b>TITOLO 1</b>	Spese correnti	44.782.898,48	7.780.539,56	52.563.438,04	17,37	45.312.046,32
<b>TITOLO 2</b>	Spese in conto capitale	41.477.465,62	1.662.372,74	43.139.838,36	4,01	4.749.090,12
<b>TITOLO 3</b>	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 4</b>	Rimborso di prestiti	46.372.053,50	-24.690.820,52	21.681.232,98	-53,25	4.519.219,83
<b>TITOLO 5</b>	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 7</b>	Spese per conto di terzi e partite di giro	16.817.000,00	700.000,00	17.517.000,00	4,16	5.123.400,69
<b>Totale complessivo spese</b>		<b>177.829.286,43</b>	<b>-14.315.169,19</b>	<b>163.514.117,24</b>	<b>-8,05</b>	<b>59.703.756,96</b>

## LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO

Le principali voci del conto del bilancio per le entrate riguardano gli accertamenti tributari emessi entro il 31 dicembre 2020 riguardanti l'ICI/IMU e la TARSU/TARI. Per quanto riguarda l'ICI/IMU sono stati emessi accertamenti anche rilevanti riguardanti i terreni edificabili ai fini dell'imposta.

Le principali voci del conto di bilancio per le spese riguardano le spese di personale, rientranti nei limiti di legge e le spese di investimento, riportate quali gare avviate entro il 31 dicembre dell'esercizio confluite nel Fondo Pluriennale Vincolati in spesa e riportati negli esercizi successivi sia in entrata che in spesa.

Il risultato di gestione è stato suddiviso in quattro componenti, ciascuna delle quali analizza l'aspetto di seguito elencato:

- **Bilancio corrente** comprende le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione, utilizzate per il pagamento del personale, delle prestazioni di servizi, degli acquisti di beni di consumo, dei fitti passivi e di tutte le spese di ordinaria amministrazione.
- **Bilancio investimenti**: comprende la spesa allocata nel titolo II, spese in conto capitale, del bilancio. Essa viene finanziata con varie entrate, di norma allocate al titolo IV e V, salvo quelle finanziate con entrate correnti, eccedenti il fabbisogno per le spese correnti. Nel bilancio deve essere rispettato un equilibrio complessivo tra le spese e le fonti di finanziamento degli investimenti. La spesa per opere pubbliche deve trovare corrispondenza nell'elenco annuale dei lavori pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006.
- **Movimento di fondi**: utilizzati per anticipazioni e prestiti a breve, che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzare quelli economici. Vi sono comprese: le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi; i finanziamenti a breve termine e le spese per la loro restituzione.
- **Servizi per conto terzi**: devono essere sempre in equilibrio. Le attività ivi allocate comprendono entrate provenienti da soggetti terzi e destinate ad altri soggetti. Tale equilibrio deve essere mantenuto, sia tra le previsioni di entrata (Titolo VI) e di spesa (Titolo IV), che tra i relativi accertamenti ed impegni in corso d'esercizio.

Ognuno di queste componenti può essere intesa come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: *avanzo*, *disavanzo*, *pareggio*. Mentre i movimenti di fondi ed i servizi C/terzi (partite di giro) generalmente pareggiano, ciò si verifica raramente nella gestione corrente e capitale.

Il valore del rispettivo risultato (avanzo/disavanzo) ha un preciso significato nella valutazione dei risultati di fine esercizio, visti però in un'ottica prettamente contabile e finanziaria. L'analisi sullo stato di realizzazione dei programmi a suo tempo pianificati abbraccia invece tematiche e criteri di valutazione che sono diversi, e decisamente più articolati.

<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO 2021</b> (Accertamenti - Impegni)	<b>ENTRATE</b> (+)	<b>USCITE</b> (-)	<b>RISULTATO</b> +/-
Equilibrio complessivo	126.890.182,06	126.075.923,27	<b>814.258,79</b>
– di cui: di parte corrente	84.788.805,12	84.191.676,22	<b>597.128,90</b>
– di cui: di parte in conto capitale	42.101.376,94	41.884.247,05	<b>217.129,89</b>
Movimenti di fondi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Servizi per conto di Terzi	5.123.400,69	5.123.400,69	<b>0,00</b>

Il bilancio è stato costruito e successivamente aggiornato distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione.

In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di stanziamenti competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l'avanzo di gestione corrente che sommato al risultato della gestione in conto capitale determinano il risultato della gestione di competenza.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;

per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato

(FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato corrente come previsto nel rispondente allegato obbligatorio al bilancio. Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati" mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato":

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità.

Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, sono registrate negli anni in cui si prevede la scadenza delle singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri)
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti (competenza), questo è stato raggiunto mediante anche, dove la norma lo consente, l'applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in conto capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite

## **EQUILIBRIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE**

Il bilancio è stato costruito e successivamente aggiornato distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione.

In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di stanziamenti competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l'avanzo di gestione corrente che sommato al risultato della gestione in conto capitale determinano il risultato della gestione di competenza.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato corrente come previsto nel rispondente allegato obbligatorio al bilancio.

Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati" mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato"

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		
<b>Entrate</b>		<b>Accertamenti</b>
<b>H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti</b>	(+)	29.518.896,08
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		1.594.912,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata</b>	(+)	800.196,02
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	54.469.713,02
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili</b>	(+)	0,00
<i>Di cui</i>   <i>Per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
<b>L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili</b>	(-)	0,00
<b>Totale entrate parte corrente</b>		<b>84.788.805,12</b>
<b>Spese</b>		<b>Impegni</b>
<b>AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente</b>	(+)	3.612.607,86
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(+)	45.312.046,32
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	980.248,64
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	41.503,56
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(+)	4.519.219,83
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(+)	24.690.820,62
<b>Totale spese parte corrente</b>		<b>79.156.446,83</b>
<b>Equilibrio complessivo di parte corrente</b>		<b>2021</b>
Totale entrate parte corrente	(+)	84.788.805,12
Totale spese parte corrente	(-)	79.156.446,83
<b>Equilibrio di competenza</b>		<b>5.632.358,29</b>
Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	1.847.889,81
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	1.611.806,28
<b>Equilibrio di bilancio</b>		<b>2.172.662,20</b>
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto	(-)	1.575.533,30
<b>Equilibrio complessivo di parte corrente</b>		<b>597.128,90</b>

#### **EQUILIBRIO BILANCIO DI PARTE CAPITALE**

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità.

Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, sono registrate negli anni in cui si prevede la scadenza delle singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri)
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti (competenza), questo è stato raggiunto mediante anche, dove la norma lo consente, l'applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in conto capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite.

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		
-------------------------------------	--	--

Entrate		Accertamenti
<b>P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento</b>	(+)	568.834,38
<b>Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata</b>	(+)	32.926.062,09
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8.606.480,47
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
<b>I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili</b>	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili</b>	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
<b>Totale entrate parte capitale</b>		<b>42.101.376,94</b>

Spese		Impegni
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(+)	4.749.090,12
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	(+)	36.898.240,93
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	41.503,56
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
<b>Totale spese parte capitale</b>		<b>41.605.827,49</b>

Equilibrio complessivo di parte capitale		2021
Totale entrate parte capitale	(+)	42.101.376,94
Totale spese parte capitale	(-)	41.605.827,49
<b>Equilibrio di competenza</b>		<b>495.549,45</b>
Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	4.000,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	274.419,56
<b>Equilibrio di bilancio</b>		<b>217.129,89</b>
Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
<b>Equilibrio complessivo di parte corrente</b>		<b>217.129,89</b>

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'ente, si chiude con un risultato complessivo rappresentato dall'avanzo o dal disavanzo d'amministrazione. In base allo schema di calcolo stabilito dal legislatore contabile, il saldo complessivo si compone di due distinti risultati: il risultato la gestione di competenza e quello della gestione dei residui. La somma algebrica dei due importi consente di ottenere il valore complessivo del risultato, mentre l'analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni su come, in concreto, l'ente abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio.

Il risultato di amministrazione è chiaramente influenzato dal nuovo principio della competenza finanziaria, c.d. "potenziata", secondo il quale le obbligazioni giuridiche attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel qual essa viene a scadenza. Da tale principio nasce, infatti, l'esigenza di iscriverne, in bilancio, i Fondi Pluriennali Vincolati che, come descritto nel Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria rappresentano un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
<b>Fondo di cassa al primo gennaio</b>				<b>9.006.436,77</b>
Riscossioni	(+)	9.613.001,24	50.214.360,89	59.827.362,13
Pagamenti	(-)	12.560.654,86	41.892.823,73	54.453.478,59
<b>Saldo di cassa al 31 dicembre</b>	(=)			<b>14.380.320,31</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			14.380.320,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	106.045.430,12	17.985.233,29	124.030.663,41
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	36.005.277,90	17.810.933,23	53.816.211,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			980.248,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			36.898.240,93
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE</b>	(=)			<b>46.716.283,02</b>

### COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione inoltre, come richiesto dall'art.187, comma 1, del T.U., deve essere scomposto, ai fini del successivo utilizzo in:

- Fondi accantonati
- Fondi vincolati
- Fondi destinati agli investimenti
- Fondi liberi

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188 del T.U.

<b>Risultato di amministrazione al 31/12/2021</b>	<b>46.716.283,02</b>
---	----------------------

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	39.439.328,67
	Fondo anticipazioni liquidità	24.690.820,62



	Fondo perdite società partecipate		0,00
	Fondo contenzioso		543.963,81
	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI		705.511,15
	ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO		10.000,00
	FONDO ROTAZIONE STABILITA' FINANZIARIA ART. 243-TER T.U.E.L.		0,00
	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (ART. 52, C. 1-TER D.L.73/2021)		850.502,06
	<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>66.240.126,31</b>
<b>Parte vincolata</b>			
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, di cui:		2.034.463,92
	- CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOST. CESSIONE DI STANDARD - L.R. 21/2009	89.306,05	
	- ONERI DI URBANIZZAZIONE LA SELVA	93.800,54	
	- SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (DANNO AMBIENTALE) ART. 167 D.LGS. 42/2004	132.721,21	
	- SANZIONI PECUN. L. 15/2008 VIGILANZA URBANISTICA E 4035.008	414.011,29	
	- C. STRAORD. L.R. 13/2009 - (RECUPERO SOTTOTETTI) REALIZZAZIONE PARCHEGGI	52.410,36	
	- SANZIONI CODICE STRADA	277,47	
	- C.R. PROGETTO IPOCAD - FAMI	1.410,00	
	- FONDO DISTRETTUALE C.R. IN SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI	70,00	
	- C.R. DIST. MINORI IN STUTTURE RESID. (E 2045.00.021)	0,25	
	- C.R. CENTRI ANTIVIOLENZA (E 2045.00.001)	134.000,00	
	- FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID ART. 106 DL 34-2020	997.466,30	
	- FONDO WELFARE INTEGRATIVO ART. 1, C. 870 LEGGE 178/2020	65.707,16	
	- C.R. SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE (E 2045,00,034 - S 900,07,032)	53.283,29	
	Vincoli derivanti da trasferimenti, di cui:		2.330.231,52
	- C. MIT. (COVID 19) ART. 200-BIS D.L. 34-2020 BUONI VIAGGIO DISABILI	122.871,36	
	- FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC ANNO 2020 - E 2003.00.004	62.000,89	
	- C.R. EFFIC. ENERG e rimozione barriere architettoniche EDIFICIO ASILO POLLICINO	30,00	
	- AVANZO FONDI DISTRETTUALI - SERVIZI	1.139.617,80	
	- AVANZO FONDI DISTRETTUALI - UFFICIO DI PIANO	947.195,08	
	- FONDO RISOCIALIZZAZIONE DETENUTI L.R. 38/1996	58.516,39	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente, di cui:		708.187,48
	- VINCOLO PERMESSI A COSTRUIRE ACQUISTO IMMOBILE BANCA D'ITALIA	47.037,00	
	- TRASFERIMENTI TEFA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	661.150,48	
	Altri vincoli da specificare		0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>5.072.882,92</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>			
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>		<b>58.000,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>-24.654.726,21</b>

A seguito delle indicazioni contenute nella delibera n.7/2020 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio, la quota A) del risultato di amministrazione al 31/12/2021 si incrementa di € 5.180.603,62 rispetto al risultato di amministrazione del 2020. In merito al risultato contabile di amministrazione al 31/12/2021, prima di definire la composizione nei fondi previsti dall'art. 187 del TUEL, la situazione è la seguente, con riconciliazione rispetto ai nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, in particolare per

quanto riguardo gli effetti sul totale degli importi derivanti dalla reimputazione degli accertamenti e degli impegni e la conseguente formazione di Fondo Pluriennale Vincolato.

In considerazione della procedura di riequilibrio finanziario attuato dall'amministrazione la tabella che segue mostra l'evoluzione del risultato di amministrazione e delle sue componenti rilevando gli accantonamenti ed i vincoli previsti dal TUEL per la corretta ricostruzione dell'avanzo/disavanzo disponibile.

## ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015 – 2021

### DIMOSTRAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE ED ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	01/01/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI</b>	<b>-2.025.478,14</b>	<b>1.459.314,58</b>	<b>681.795,09</b>	<b>4.165.987,41</b>	<b>3.502.388,30</b>	<b>33.708.921,40</b>	<b>41.535.679,40</b>	<b>46.716.283,02</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione</b>								
<b>Parte accantonata</b>								
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 01/01/2015 ed al 31/12/....	27.720.720,09	24.250.807,84	27.875.236,94	29.111.459,26	34.447.347,97	36.470.748,74	36.621.432,87	39.439.328,67
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco al 31/12/20NN	5.850,68	7.800,91	10.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
Fondo anticipazione liquidità D.L. 35/2013 – CDP spa		1.169.784,11	-	-		26.372.032,12	25.541.322,68	24.690.820,62
Fondo rotazione art. 243-ter TUEL	-	-	-	-	-	2.126.549,72	1.594.912,30	-
Accantonamento rinnovi contrattuali	-	-	88.807,27	217.367,89	15.550,47	175.697,02	412.810,49	705.511,15
Accantonamento passività potenziali			750.000,00	1.068.948,60	146.261,15	359.000,00	548.392,03	543.963,81
UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (ART. 52, C. 1-TER D.L.73/2021)								850.502,06
<b>Totale parte accantonata (i)</b>	<b>27.726.570,77</b>	<b>25.428.392,86</b>	<b>28.724.044,21</b>	<b>30.399.775,75</b>	<b>34.613.159,59</b>	<b>65.510.027,60</b>	<b>64.726.870,37</b>	<b>66.240.126,31</b>
<b>Parte vincolata</b>								
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	183.067,45	183.067,45	233.782,91	699.396,67	752.982,18	796.382,82	3.323.147,84	2.034.463,92
Vincoli derivanti da trasferimenti	-						381.988,25	2.330.231,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-							
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (spese cimiteriali)	135.179,50	135.179,50	114.883,44	-	-	-	1.228.216,64	708.187,48
Altri vincoli da specificare								
<b>Totale parte vincolata (l)</b>	<b>318.246,95</b>	<b>318.246,95</b>	<b>348.666,35</b>	<b>699.396,67</b>	<b>752.982,18</b>	<b>796.382,82</b>	<b>4.933.352,73</b>	<b>5.072.882,92</b>
<b>D) Parte destinata agli investimenti (m)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.774,19</b>	<b>92.774,19</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)</b>	<b>- 30.070.295,86</b>	<b>-24.287.325,23</b>	<b>- 28.390.915,47</b>	<b>-26.933.185,01</b>	<b>-31.863.753,47</b>	<b>-32.635.263,21</b>	<b>-28.217.317,89</b>	<b>-24.654.726,21</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31/12/2014</b>	<b>- 2.515.481,76</b>							
<b>Maggiore Disavanzo da riaccertamento da finanziare (DM 02/04/2015)</b>	<b>- 27.554.814,10</b>							
<b>DIMOSTRAZIONE COMPOSIZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Disavanzo extradeficit da riaccertamento straordinario	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10
Recupero disavanzo da extradeficit riaccertamento straordinario		- 918.493,80	- 1.836.987,61	- 2.755.481,41	- 3.673.975,21	- 4.592.469,02	- 5.510.962,82	- 6.429.456,62

Quota disavanzo riaccert. straordinario residui da recuperare nei successivi anni (a)	- 27.554.814,10	- 26.636.320,29	- 25.717.826,49	- 24.799.332,69	- 23.880.838,88	- 22.962.345,08	- 22.043.851,28	- 21.125.357,47
Risultato di amministrazione netto (c = n - a - b)	- 2.515.481,76	2.348.995,06	- 2.673.088,98	- 2.133.852,32	- 7.982.914,59	- 9.672.918,13	- 6.173.466,61	- 3.529.368,74
<b>DISAVANZO PRODOTTO DAL RIACCERTAMENTO CREDITI STRALCIATI ANTE 2010 (€ 699,350,27/5 PER 5 ANNI ART. 11-BIS COMMA 6 DEL D.L. 135/2018)</b>					- 535.480,22	- 401.610,16	- 267.740,11	- 133.870,05
Disavanzo da FAL (DL 73/2021 art. 52)						- 988.689,87	- 988.689,87	- 952.613,41
<b>CREDITI INESIGIBILI 2021 - ART. 4, C. 4 DEL D.L.41-2021</b>								- 361.173,12
<b>Differenza</b>		<b>2.348.995,06</b>	<b>- 2.673.088,98</b>	<b>- 2.133.852,32</b>	<b>- 7.447.434,37</b>	<b>- 8.282.618,10</b>	<b>- 4.917.036,63</b>	<b>- 2.081.712,15</b>
<b>Art. 188 ripiano triennale disavanzo</b>						<b>- 3.359.868,04</b>	<b>- 4.922.750,06</b>	

La tabella sopra esposta, oltre a dare dimostrazione ai sensi del D.M. 02/04/2015 del recupero delle quote annuali del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al FCDE, effettuate in occasione del passaggio alla nuova contabilità finanziaria potenziata di cui al d.lgs.118/2011, tiene conto anche delle quote di recupero del disavanzo previste nel piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei conti e del maggiore disavanzo da recuperare ai sensi dell'art.188 del Tuel.

La tabella che segue mostra il recupero del disavanzo secondo la tempistica prevista dall'art.188 del Tuel, oltre alle altre quote di disavanzo.

Modalità copertura disavanzo	Composizione	Copertura disavanzo per l'esercizio			
		2022	2023	2024	Esercizi successivi
Disavanzo al 31.12.2014					
Disavanzo riaccertamento straordinario	21.125.357,47	918.493,80	918.493,80	918.493,80	18.369.876,07
Disavanzo tecnico	0,00				
Disavanzo da FAL (DL 73/2021 art. 52)	952.613,41	98.868,98	98.868,98	98.868,98	656.006,47
Disavanzo da stralcio minicartelle (anno 5)	133.870,05	133.870,05		0,00	0,00
<b>CREDITI INESIGIBILI 2021 - ART. 4, C. 4 DEL D.L.41-2021</b>	<b>361.173,12</b>	<b>36.117,31</b>	<b>36.117,31</b>	<b>36.117,31</b>	<b>252.821,18</b>
Disavanzo piano di riequilibrio					
Disavanzo esercizio 2021	2.081.712,15	2.081.712,15			
Disavanzo esercizio 20..					
<b>Totale</b>	<b>24.654.726,21</b>	<b>3.269.062,29</b>	<b>1.053.480,09</b>	<b>1.053.480,09</b>	<b>19.278.703,73</b>
Disavanzo da bilancio di previsione 2021-2023		3.606.894,43	1.017.362,78	1.017.362,78	
<b>Adeguamento al bilancio di previsione 2022 - 2024 (Salvaguardia equilibri di bilancio)</b>		<b>- 337.832,14</b>	<b>36.117,31</b>	<b>36.117,31</b>	

Così come programmato l'ente ha proceduto al ripiano del disavanzo dell'anno 2019. Rispetto al bilancio di previsione 2021-2023 si rende necessario un adeguamento per gli anni 2023-2024 degli importi indicati in tabella che dovranno essere inseriti nella prima seduta di Consiglio comunale utile dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 in corso di approvazione. Va precisato come si sia determinata una eccedenza di accantonamento nel bilancio di previsione nell'anno 2022 pari a 337.832,14 euro che andrà liberata, anche questa nella prima seduta utile del Consiglio comunale a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2022-2024.

**LE PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO, COMPRENDENDO L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI RISERVA E GLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE**

## E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

La previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dai primi 3 commi dell'art. 166 del d.lgs. 267/2000:

- 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
- 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

Consistenza Fondo di riserva		Importo
Importo accantonato in sede di approvazione del bilancio di previsione		<b>205.000,00</b>
<b>GC nr. 118 del 12-05-2021</b>		-20.000,00
<b>GC nr. 210 del 14-07-2021</b>		-25.864,00
<b>GC nr. 234 del 05-08-2021</b>		-40.000,00
<b>GC nr. 267 del 15-09-2021</b>		-70.000,00
<b>GC nr. 343 del 10-11-2021</b>		-40.000,00
<b>Importo assestato finale</b>		<b>9.136,00</b>

## ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Si rinvia alle apposite tabelle contenute degli allegati al Rendiconto del Risultato di amministrazione (Allegati a/1, a/2, a/3) dove vengono riportati i vincoli sull'avanzo risultante dal Rendiconto distinguendo i vincoli derivanti dalla Legge, dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui oppure da altri **finanziamenti** se esistenti ed evidenziando anche i vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

La dimostrazione degli accantonamenti e dei vincoli è rappresentata nella Tabella sotto

Oltre all'accantonamento al FCDE a consuntivo di **€ 39.439.328,67** già sopra evidenziato, l'incremento dell'accantonamento di legge per il Fondo di indennità fine mandato del Sindaco, le altre quote accantonate si riferiscono ai rinnovi contrattuali ed alle passività potenziali. A seguito del rimborso del Fondo di rotazione, di cui all'art. 243-ter del TUEL, nessun accantonamento è più previsto. Viene accantonato l'importo per fondo anticipazioni di liquidità pari a complessivi **€ 24.690.820,62** e della quota capitale del rimborso di euro 850.502,06.

Il totale degli accantonamenti nell'anno 2021 è pari **ad € 66.240.126,31**.

Le quote vincolate sono invece pari a complessivi **€ 5.072.882,92** e si riferiscono a vincoli di destinazione derivanti da norme di legge quali contributi regionali per servizi sociali, proventi del codice della strada e per leggi in materia di violazioni urbanistiche e ambientali, Fondone covid; trasferimenti nazionali vincolati, nonché il vincolo per trasferimento fondi all'Amministrazione Provinciale a titolo di TEFA.

### FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente e in c/capitale), denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione: alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio; alla loro natura; alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

La posta è accantonata all'interno del risultato di amministrazione, fino a quando il credito non viene riscosso (ed in tal caso le risorse saranno liberate) ovvero non viene stralciato dal conto del bilancio (in questo caso il fondo sarà ridotto di pari importo a copertura della insussistenza).

Nel determinare l'accantonamento al fondo crediti gli enti hanno a disposizione due metodi:

- il metodo sintetico o semplificato, introdotto dal Dm 20 maggio 2015, che tiene conto in via transitoria della possibilità degli

enti di ridurre in fase di previsione l'accantonamento per rischio perdite su crediti fino al 2018;

- il metodo analitico o ordinario, previsto a regime dall'ordinamento e l'unico applicabile a partire dall'esercizio 2019, che considera la media delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi.

TITOLI		RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	(f) = (e) / (c)
<b>Titolo 1</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.969.689,84	32.219.956,20	40.189.646,04	32.824.197,97	32.824.197,97	81,67
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti	4.916.019,66	2.282.972,56	7.198.992,22	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie	711.492,70	6.497.825,07	7.209.317,77	6.172.540,00	6.172.540,00	85,62
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale	4.367.066,08	58.124.872,06	62.491.938,14	442.590,70	442.590,70	0,71
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>17.964.268,28</b>	<b>99.860.625,89</b>	<b>117.824.894,17</b>	<b>39.439.328,67</b>	<b>39.439.328,67</b>	<b>33,47</b>

Nelle entrate tributarie correnti sono state sterilizzate quelle riferite ad altre PA. Infatti, il principio contabile n. 3.3 di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, ha indicato che non sono oggetto di svalutazione, oltre ai crediti da altre amministrazioni pubbliche e i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

#### DEBITI FUORI BILANCIO

Ai soggetti che hanno la competenza ad impegnare le spese affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole spese, spetta anche la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento.

È compito dei responsabili dei servizi evidenziare in sede di rendiconto l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio per l'attivazione del procedimento di riconoscimento di legittimità di cui all'art.194 del TUEL.

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.194) fornisce una definizione dei debiti fuori bilancio precisando che si tratta di situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi.

Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza.

Ma un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. Tutte queste casistiche, in modo diretto o indiretto, influiscono nella formazione dell'avanzo o del disavanzo finale.

Il risultato dell'esercizio, ottenuto come sintesi delle scritture contabili registrate nell'anno, non può tenere conto di queste situazioni debitorie che, proprio per la presenza di particolari circostanze, non sono state tempestivamente riportate in contabilità. I debiti fuori bilancio eventualmente emersi prima dell'approvazione formale del rendiconto, come riportati nella successiva tabella, vanno a rettificare in diminuzione il risultato di amministrazione dell'esercizio, e ciò al fine di mantenere un più rigoroso rispetto del criterio di competenza finanziaria, dove le entrate di un esercizio finanziano le spese sostenute, o comunque decise, nel medesimo intervallo temporale.

DEBITI FUORI BILANCIO	Importo
TOTALE D.F.B. FINANZIATI CON PASSIVITA' POTENZIALI	254.428,22
TOTALE D.F.B. FINANZIATI CON ALTRE ENTRATE	0,00

<b>Totale debiti fuori bilancio</b>	<b>254.428,22</b>
-------------------------------------	-------------------

## FONDO CONTENZIOSO

A seguito delle indicazioni della magistratura contabile il Settore Gestione Risorse ha indicato la metodologia all'avvocatura comunale sul calcolo del rischio contenzioso. In particolare, anche la fine di un corretto monitoraggio del debito potenziale, l'incertezza del debito è stata calcolata sulla base di un coefficiente di rischio, stimato in base alle situazioni concrete e quindi motivato. Sulla base di tale valutazione, moltiplicando il coefficiente con l'ammontare della passività potenziale (il cui ammontare, riferendosi ad una situazione attuale) è stato possibile dare una rappresentazione numerica "attualizzata" della passività potenziale, sulla base della quale si determina un accantonamento in bilancio a copertura delle eventuali future perdite finanziarie e/o economiche.

Ora, sulla base dei principi degli IAS e OIC, oltre che l'IPSAS n. 19, è stato possibile individuare quattro categorie di rischio:

- 1) debito certo. Indice di rischio 100%. L'evento che si è consolidato in sentenza esecutiva, sebbene solo momentaneamente sospesa dal giudice ex lege, per effetto della art. 1, comma 714-bis L. 2018/2015 o altra norma di legge;
- 2) passività "probabile". Rientrano in tale definizione i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, o di giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza. Infatti, la passività potenziale è «probabile», secondo il Documento OIC n. 31, quando la previsione di verificazione dell'evento è legato a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, cioè verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri, tali da meritare l'assenso di persona prudente. La definizione dello IAS 37 di «probabile» è ancora più pragmatica ed è utile per ricavare un indice matematico: si ritiene tale se è più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario («more likely than not»), cioè la probabilità che il fatto si verifichi è maggiore della probabilità che non si verifichi; tradotto numericamente, presuppone un indice di rischio di verificazione almeno pari al 51%, contro un 49% che non si verifichi. Quindi se la valutazione di rischio è "probabile" si deve applicare "almeno" un tasso di accantonamento del 51%;
- 3) passività «possibile». Sempre secondo il Documento OIC n. 31, è tale la passività per cui il grado di avveramento dell'evento che la può generare è inferiore al probabile; per lo IAS 37 il grado di «possibile» ricorre se è più verosimile che il fatto non si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi (un 51% che non si verifichi contro un 49% che si verifichi, un 52% contro un 48% e così via). Quindi il range di accantonamento potrebbe essere da un massimo del 49% fino ad un minimo che si determina in base alla soglia del successivo criterio di classificazione. Anche in questo caso, gli Uffici hanno adottato un criterio "de minimis", individuandolo nel 10%. Si tratta, infatti, della soglia al di sotto del quale, l'importo è per prassi (in questo caso un fatto notorio) considerato, in contabilità economica, "remoto". Si aggiunge, tra l'altro, che è una percentuale che può ragionevolmente e utilmente liquidare le spese di giustizia sostenute e anticipate fino a decisione sulla soccombenza;
- 4) passività da evento «remoto». L'evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente. Nella prassi, si ritiene remoto un evento quando la probabilità che si verifichi è stimata inferiore al 10%. In questi casi l'accantonamento previsto è zero.

Dall'analisi effettuata, utile per il monitoraggio del debito devono essere fatte le seguenti considerazioni.

L'art. 167, comma 3, d.lgs.267/00, modificato dal d.lgs. n.126/2014, in merito alle passività potenziali recita quanto segue "**E' data facoltà** agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo".

Nella parte storica, ossia dall'inizio della procedura di riequilibrio finanziario, l'ente ha sempre onorato il pagamento discendente dalle sentenze definitive di condanna, così nell'anno 2021 i pagamenti da sentenze esecutive sono state pari a 254.428,22 pur in presenza di un accantonamento pari a 548.392,03 euro.

Nel conto consuntivo 2021 tale ultimo importo non utilizzato è stato aumentato al fine di raggiungere un accantonamento complessivo pari a **543.963,81 euro**, stimato sufficiente per eventuali sentenze negative che dovessero essere concluse negativamente per l'ente locale nell'anno 2022.

Proprio a fronte delle difficoltà da parte degli enti locali, il legislatore è recentemente intervenuto con l'art. 53, comma 6 del Dl. n. 104/2020, il quale ha previsto che possono essere ipotizzati piani di rateizzazione in quote annuali, concordati con i creditori, oltre il triennio, permettendo in questo caso anche al Comune di Frosinone in presenza di un debito di rilevante importo di poter procedere a stabilire un piano di rateizzazione sulla base della sua sostenibilità finanziaria. Sul punto alcune indicazioni utili emergono dalla recente sentenza n.7/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti secondo cui "il controllo sui piani di riequilibrio, analogamente a quello previsto dall'art. 148-bis del Tuel, pur essendo riconducibile alla tipologia dei controlli di legalità e regolarità, non può essere del tutto assimilato, al tradizionale controllo di legittimità sugli atti, ponendosi in una prospettiva non statica ma dinamica" e, in particolare, in merito al mancato accantonamento al fondo contenziosi, al fine di giudicare un eventuale disequilibrio dei conti sarebbe necessario dimostrare, affinché il rischio di soccombenza non sia classificato come remoto, che l'ente abbia attivato liti temerarie che non rientra nelle ipotesi del Comune di Frosinone.

Va, inoltre, evidenziato come l'inserimento di maggiori quote di accantonamento negli esercizi 2021 e 2022 avrebbero il negativo effetto di interrompere il ciclo del consistente piano del recupero nonché di chiusura del piano di riequilibrio, potendo ragionevolmente inserire anche misure consistenti di accantonamento alle passività potenziali per contenziosi a partire dal bilancio di previsione 2023 e 2024, ossia a partire dall'anno in cui il Comune di Frosinone avrà ragionevolmente recuperato interamente il piano di rientro e chiuso il piano di riequilibrio. Infatti, per gli anni 2021 e 2022 è previsto un recupero del disavanzo, al netto della quota riferita riaccertamento straordinario dei residui, pari a circa 2,5 milioni annui per un totale nei due anni di circa 5 milioni di euro, dopo aver recuperato

nell'anno 2020 3,36 Milioni di euro. Pertanto, al fine di mettere in sicurezza i conti dell'ente sarà possibile procedere a partire dall'anno 2023 e 2024 ad accantonamenti via via crescenti, mettendo in sicurezza i propri conti da eventi incerti e imprevedibili.

A tal fine è utile evidenziare come, in data 29/03/2022 la Conferenza Stato città ha dato il via libera alle disposizioni della legge di bilancio 2022, dove al comma 565 dell'articolo unico ha previsto che per gli enti in riequilibrio finanziario che presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), è stato previsto un contributo complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, la cui ripartizione effettuata ed approvato dalla Conferenza vale per il Comune di Frosinone un trasferimento di importi pari a:

Euro 1.693.707,30 per l'anno 2022

Euro 1.016.224,38 per l'anno 2023

In ragione della nuova capacità finanziaria trasferita, saranno aumentati in misura consistente sia gli stanziamenti per il fondo contenzioso per l'anno 2022 che per l'anno 2023.

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI**

I criteri di valutazione effettuati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria aggiornati da ARCONET e dai decreti attuativi. Si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2019 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto ai sensi del punto 6 dei principi contabili (liquidazione). Per i residui attivi si sono lasciati a residuo le somme accertate grazie ai principi contabili, vincolando l'avanzo di amministrazione per i crediti dubbi, per l'equivalente importo, ponendo così al riparo il bilancio da fluttuazioni negative da eventuali stralci di crediti.

In merito alla conservazione dei residui attivi e passivi sono state seguite le seguenti direttive ai dirigenti dell'ente emanate dal Settore Gestione Risorse per l'anno 2021 qui di seguito riportate.

#### **RESIDUI PASSIVI**

Si precisa in via preliminare come i residui possono essere mantenuti nell'anno 2022 solo ed esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione giuridica risulti scaduta al 31/12/2021, se in caso contrario **per eventi verificatisi successivamente alla registrazione dell'impegno di spesa** (debitamente documentati) l'esigibilità dell'obbligazione scade negli esercizi successivi, l'imputazione deve essere effettuata nell'anno 2022 o successivi mediante disimpegno e reimputazione dell'impegno. La mancata conferma della ragione giuridica del mantenimento del residuo comporta la cancellazione dei residui secondo quanto qui di seguito evidenziato.

Alcuni esempi potranno chiarire la ragione giuridica del loro mantenimento:

- Acquisto di beni o prestazioni di servizi. E' possibile mantenere il residuo e procedere al relativo pagamento in conto residui solo quando la consegna del bene o la prestazione di servizi sia avvenuta entro il 31/12/2020. Ciò discende in via diretta dalle disposizioni di cui all'art.183, comma 5, TUEL il qual dispone quanto segue "Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

In altri termini, risulta vietato, per i responsabili dei servizi, impegnare spese al termine dell'esercizio 2020, qualora non siano soddisfatti i criteri di cui all'art.183 TUEL (obbligazione giuridicamente perfezionata).

#### **ACQUISTO DI BENI**

- L'ordine di acquisto è stato effettuato e la merce è stata regolarmente consegnata entro il 31/12/2020. Il residuo passivo va in questo caso conservato ed i pagamenti saranno effettuati in conto residui;
- L'ordine di acquisto è stato effettuato ma la merce non è stata consegnata, in questo caso il residuo passivo dovrà essere reimputato in conto competenza nell'anno 2021, con possibilità di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente **sia qualora la spesa sia formalmente finanziata dalle entrate vincolate**, sia qualora il finanziamento della spesa sia in ogni caso finanziata in sede di riaccertamento ordinario con le entrate generali dell'ente **a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione**;
  - Non è stato effettuato nessun ordine, in questo caso il residuo passivo, qualora presente, andrà cancellato definitivamente;
  - Sono scaduti i termini di prescrizione da parte del fornitore, in questo caso è obbligatoria la cancellazione.

#### **PRESTAZIONE DI SERVIZI**

- E' stata individuata la società o il professionista e la prestazione è stata resa interamente nel 2020, in questo il residuo passivo andrà conservato e i pagamenti potranno essere disposti in conto residui. Mentre il discorso è da ritenersi corretto per i residui formati nell'anno, particolarmente critica potrebbe apparire la conservazione di residui relativi agli anni precedenti (dal

2019 agli anni precedenti) in quanto andrà posta specifica evidenza delle ragioni del suo mantenimento (es. contenzioso amministrativo, formale comunicazione al prestatore circa le prestazioni effettuate, errata fatturazione e quant'altro ritenuto necessario);

- E' stata individuata la società o il professionista ma la prestazione è stata resa solo parzialmente, in questo caso la parte del residuo non corrispondente alla prestazione resa dovrà essere cancellato per la parte da reimputare all'anno 2021;
- E' stata individuata la società o il professionista ma la prestazione non è stata resa, il residuo andrà re-imputato nel 2021 in conto competenza per l'importo della prestazione da rendere, anche in questo caso è possibile la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente sia qualora la spesa sia formalmente finanziata dalle entrate vincolate, sia qualora il finanziamento della spesa sia in ogni caso finanziata in sede di riaccertamento ordinario con le entrate generali dell'ente;
- Non è stata individuata la società o il professionista, in questo caso l'impegno assunto andrà eliminato definitivamente;
- Pur in presenza di una prestazione resa la stessa è prescritta, in questo caso vi è obbligo di cancellazione dei residui.

Altra questione riguarda gli investimenti in questo caso di seguiranno le seguenti regole.

### **SPESE PER INVESTIMENTI**

Vanno richiamate le nuove norme di cui all'allegato 4.2 aggiornato a marzo 2019 in materia di FPV per spese di investimento (livello minimo di progettazione e conservazione del fpv)

- Non è stata attivata nessuna gara e/o formalizzate le lettere di invito per le procedure negoziate, in questo caso il residuo passivo andrà cancellato e portato in avanzo di amministrazione vincolato in funzione della natura del finanziamento dell'intervento;
- E' stata regolarmente attivata la gara entro il 31/12/2021, in questo caso l'importo presente nei residui passivi andrà trasformato in Fondo Pluriennale Vincolato con specifica indicazione del crono programma della spesa nei successivi anni di competenza;
- A fronte del FPV generato nell'anno 2021 (per procedimenti iniziati e finanziati nel 2020) in coerenza con le citate disposizioni legislative, non si è, tuttavia, proceduto all'aggiudicazione della gara nell'esercizio 2021, in questo caso si procederà nel conto consuntivo 2021 a ridurre il Fondo Pluriennale Vincolato ed alla cancellazione dell'impegno di spesa portandolo in avanzo di amministrazione vincolato in funzione della natura del finanziamento dell'investimento nel 2021.

Si ricorda come eventuali spese per progettazione (superiori ai 100.000 euro) possono essere inserite al Titolo II della spesa se nel Documento Unico di Programmazione sia stato individuato in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata e preveda, altresì, le necessarie forme di finanziamento.

Definite le citate regole generali, qui di seguito si evidenziano alcune particolarità per la gestione di alcune spese, in particolare assumono eccezioni, per i principi contabili applicati alla competenza finanziaria potenziata:

- Le spese del personale, nel caso di contratto integrativo sottoscritto nel 2021 gli eventuali importi non corrisposti entro il 31/12/2021 confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato;
- Fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di somministrazione periodica pluriennali si imputa su ciascun esercizio la quota annuale;
- Gli aggi sui ruoli si imputano nello stesso esercizio nel quale sono accertate le corrispondenti entrate, per l'importo previsto nella convenzione per la riscossione (al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità);
- I gettoni di presenza consiglieri si imputano nell'esercizio in cui la prestazione è resa anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;
- Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale;
- Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, essa dovrà essere prevista tra le spese del bilancio di previsione, mediante apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ...". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione immediatamente utilizzabili;
- Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, in caso di pagamenti a fronte di spese giuridicamente perfezionate e relative ad importi da reimputare nel o negli anni successivi mediante costituzione del FPV, è stato possibile effettuare un riaccertamento parziale da parte del Settore Gestione Risorse su specifica indicazione del dirigente competente, in quanto lo stesso è ammesso anche in fase di esercizio provvisorio.

Le disposizioni legislative prevedono che il collegio dei revisori dei conti potrà procedere ad una verifica a campione delle liquidazioni disposte in conto residui da parte dei Settori.

### **SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**



Lo smaltimento dei residui passivi corrisponde alla parte pagata, ovvero la parte che ha trovato compimento nel processo di erogazione delle spese.

L'indice di smaltimento dei residui passivi si determina in base al rapporto tra le somme pagate e quelle finali (ovvero residui iniziali meno radiazioni effettuate).

SPESE		RESIDUI INIZIALI	VARIAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	PAGAMENTI SU RESIDUI	%	RESIDUI AL 31/12
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(4/3)	(3)-(4)
<b>Titolo 1</b>	Spese correnti	23.909.818,30	-3.974.590,97	19.935.227,33	10.999.571,16	55,18	8.935.656,17
<b>Titolo 2</b>	Spese in conto capitale	30.900.657,61	-5.006.325,90	25.894.331,71	889.936,91	3,44	25.004.394,80
<b>Titolo 3</b>	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00
<b>Titolo 4</b>	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b>	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b>	Spese per conto di terzi e partite di giro	3.618.677,08	-882.303,36	2.736.373,72	671.146,79	24,53	2.065.226,93
<b>Totale</b>		<b>58.429.152,99</b>	<b>-9.863.220,23</b>	<b>48.565.932,76</b>	<b>12.560.654,86</b>	<b>25,86</b>	<b>36.005.277,90</b>

### FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI

Le spese impegnate e non pagate al termine dell'esercizio formano nuovi residui per gli esercizi successivi.

L'indice di formazione dei residui passivi si determina in base al rapporto tra impegni meno pagamenti di competenza e residui passivi provenienti dai precedenti esercizi (al netto delle radiazioni e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio).

SPESE		IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI TOTALI
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(3)+(4)
<b>Titolo 1</b>	Spese correnti	45.312.046,32	30.242.142,69	15.069.903,63	8.935.656,17	24.005.559,80
<b>Titolo 2</b>	Spese in conto capitale	4.749.090,12	2.966.504,94	1.782.585,18	25.004.394,80	26.786.979,98
<b>Titolo 3</b>	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b>	Rimborso di prestiti	4.519.219,83	4.306.559,31	212.660,52	0,00	212.660,52
<b>Titolo 5</b>	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b>	Spese per conto di terzi e partite di giro	5.123.400,69	4.377.616,79	745.783,90	2.065.226,93	2.811.010,83
<b>Totale</b>		<b>59.703.756,96</b>	<b>41.892.823,73</b>	<b>17.810.933,23</b>	<b>36.005.277,90</b>	<b>53.816.211,13</b>

### RESIDUI ATTIVI

Al di là della particolarità delle entrate tributarie, le misure organizzative previste per i responsabili dei servizi, in merito all'accertamento delle entrate da cui ne discendono il mantenimento o la cancellazione dei relativi residui attivi, sono state le seguenti.

- **Permessi da costruire.** La contabilizzazione dovrebbe seguire l'erogazione per cassa, in altri termini esistono due quote, la prima riguarda gli oneri da urbanizzazione e risulta in generale immediatamente esigibile, la seconda riguarda il costo di costruzione in generale esigibile nel corso dell'opera realizzata o al più tardi entro 60 giorni dalla sua conclusione. La prima quota andrà accertata nell'esercizio contabile in cui è rilasciato il permesso a costruire, la seconda è accertata nell'esercizio in cui si dà avvio formale ai lavori e le quote sono contabilizzate a seconda della loro scadenza così come formalizzata nel permesso a costruire. In caso di rateizzazione l'Ente è obbligato a ricevere specifica fidejussione che ne garantirà la solvibilità.
- **Gestione servizi pubblici.** I provenienti relativi alla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'entrata è accertata a seguito di acquisizione diretta, di emissioni di liste di carico (elenchi nominativi che vengono dati in carico al tesoriere o al concessionario della riscossione perché provvedano alla riscossione di quanto dovuto) o di ruoli, fatture, contratti in essere. L'accertamento dell'entrata segue l'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Il principio contabile a tal riguardo precisa che "Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea

documentazione che predisporre l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi". In questo caso si renderà necessario che il titolare della gestione dell'entrata, effettui la predisposizione di specifici atti amministrativi (determinazioni, dispositivi di accertamento, e quant'altro) sulla base delle liste di carico da predisporre periodicamente, al fine di avere l'esatta dimensione delle entrate di competenza.

- **Entrate da trasferimenti e/o contributi pubblici.** In caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, il responsabile dell'accertamento delle entrate, avrà cura di verificare che siano pervenute le comunicazioni dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento di cui si intende accertare l'entrata. In altri termini, non è sufficiente la mera deliberazione dell'ente di fornire il contributo ma diventa fondamentale che il citato contributo sia stato correttamente impegnato dall'Ente erogante.

- **Entrate violazione del codice della strada.** Il Dirigente del Settore Polizia Locale dovrà verificare il mantenimento degli accertamenti effettuati sia conformandosi ai principi contabili, sia verificando la corretta destinazione dei citati proventi secondo le disposizioni del CDS. In merito ai principi contabili, il riferimento è quello dell'esempio 4 dell'appendice tecnica contenuta nell'allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011, rubricato "Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al C.d.S.", il quale dispone quanto segue: "L'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione; Per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra la somma iscritta a ruolo e la somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento. Per le sanzioni archiviate/annullate, in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario."

Avuto riguardo alla corretta destinazione dei citati proventi, il Dirigente dovrà accertare, ai sensi dell'art.208 c. 4, CDS, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a: - interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a: - potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a: - miglioramento della sicurezza stradale. Verificando in particolare se le citate spese siano coerenti con le entrate effettivamente riscosse;

- **Entrate compensative (partite di giro).** L'accertamento delle entrate relative a partite compensative (partite di giro) delle spese (tit. VI), avviene in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa (tit. IV). Si tratta, per esempio, di ritenute erariali, previdenziali, depositi cauzionali, rimborsi di fondi economici anticipati all'economista. La giurisprudenza contabile ha limitato in modo puntuale l'iscrizione delle entrate e delle spese nelle partite di giro, deve trattarsi di entrate da servizi gestite dal Comune per conto terzi e devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile.

Altra questione riguarda le entrate distinte tra quelle ricorrenti e quelle non ricorrenti, la cui utilizzazione dovrà essere finalizzata per interventi di investimento, salva un'utilizzazione di quota parte delle stesse stabilita da specifiche disposizioni di legge. La nota integrativa al bilancio obbliga le amministrazioni locali alla distinzione delle entrate e delle spese in ricorrenti e non ricorrenti. Si hanno, pertanto, entrate non ricorrenti dove non sia prevista in via continuativa la loro erogazione, ma le stesse avvengono a fronte di specifici atti o interventi. Tra le entrate non ricorrenti, il cui accertamento dovrà essere effettuato sulla base di contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, possono essere menzionate le seguenti: a) Condoni edilizi; b) Introiti relativi alla lotta all'evasione o all'elusione fiscale; c) Alienazione di immobili; d) Accensione di prestiti; e) Contributi agli investimenti; f) Donazioni; g) Abusi edilizi; h) Sanatorie disposte da specifiche disposizioni di legge; i) Eventi calamitosi.

Precisata la fase relativa all'entrata come sopra indicata, al fine del mantenimento della stessa nel bilancio dell'ente, quale residuo attivo, **i responsabili dell'entrata hanno dovuto verificare se alla data del 31/12/2021 vi sia stata idonea documentazione** attraverso la quale sono stati verificati e attestati i seguenti requisiti: (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito; (c) l'individuazione del soggetto debitore; (d) l'ammontare del credito; (e) la relativa scadenza.

In altri termini, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito, con esclusione in via categorica del mantenimento di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

## **SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Lo smaltimento dei residui attivi corrisponde alla parte riscossa, ovvero la parte che ha trovato compimento nel processo di acquisizione delle entrate.

L'indice di smaltimento dei residui attivi si determina in base al rapporto tra le somme riscosse e quelle finali (ovvero residui iniziali meno radiazioni effettuate).

ENTRATE		RESIDUI INIZIALI	VARIAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RISCOSSIONI SU RESIDUI	%	RESIDUI AL 31/12
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(4/3)	(3)-(4)
<b>Titolo 1</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.007.502,30	-2.287.957,93	36.719.544,37	4.499.588,17	12,25	32.219.956,20
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti	6.231.848,95	-1.235.790,54	4.996.058,41	2.713.085,85	54,30	2.282.972,56
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie	7.701.486,90	-449.596,88	7.251.890,02	754.064,95	10,40	6.497.825,07
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale	63.376.801,07	-4.308.433,56	59.068.367,51	943.495,45	1,60	58.124.872,06
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attività finanziarie	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
<b>Titolo 6</b>	Accensione di prestiti	4.927.525,89	0,00	4.927.525,89	693.372,03	14,07	4.234.153,86
<b>Titolo 7</b>	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b>	Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.704.393,34	-744.348,18	1.960.045,16	9.394,79	0,48	1.950.650,37
<b>Totale</b>		<b>124.684.558,45</b>	<b>-9.026.127,09</b>	<b>115.658.431,36</b>	<b>9.613.001,24</b>	<b>8,31</b>	<b>106.045.430,12</b>

### FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI

Le entrate accertate e non riscosse al termine dell'esercizio formano nuovi residui per gli esercizi successivi.

L'indice di formazione dei residui attivi si determina in base al rapporto tra accertamenti meno riscossioni di competenza e residui attivi provenienti dai precedenti esercizi (al netto delle radiazioni e riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio).

ENTRATE		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI TOTALI
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(3)+(4)
<b>Titolo 1</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32.596.268,66	24.626.578,82	7.969.689,84	32.219.956,20	40.189.646,04
<b>Titolo 2</b>	Trasferimenti correnti	17.846.214,74	12.930.195,08	4.916.019,66	2.282.972,56	7.198.992,22
<b>Titolo 3</b>	Entrate extratributarie	4.027.229,62	3.315.736,92	711.492,70	6.497.825,07	7.209.317,77
<b>Titolo 4</b>	Entrate in conto capitale	8.493.820,05	4.126.753,97	4.367.066,08	58.124.872,06	62.491.938,14
<b>Titolo 5</b>	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
<b>Titolo 6</b>	Accensione di prestiti	112.660,42	112.660,42	0,00	4.234.153,86	4.234.153,86
<b>Titolo 7</b>	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b>	Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.123.400,69	5.102.435,68	20.965,01	1.950.650,37	1.971.615,38
<b>Totale</b>		<b>68.199.594,18</b>	<b>50.214.360,89</b>	<b>17.985.233,29</b>	<b>106.045.430,12</b>	<b>124.030.663,41</b>

### L'ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE, EVIDENZIANDO L'UTILIZZO MEDIO E L'UTILIZZO MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO, NEL CASO IN CUI IL CONTO DEL BILANCIO, IN DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE DELL'INTEGRITÀ, ESPONE IL SALDO AL 31 DICEMBRE DELL'ANTICIPAZIONE ATTIVATA AL NETTO DEI RELATIVI RIMBORSI

Oltre agli equilibri finanziari del bilancio, occorre tener conto anche dell'equilibrio di cassa o di tesoreria, Questo ricorre quando è positivo il risultato della somma algebrica tra fondo di cassa, riscossioni e pagamenti.

Nella generalità dei casi il saldo di cassa è sempre positivo in quanto il rispetto degli equilibri finanziari connesso all'andamento degli accertamenti e degli impegni che sono tutti ricondotti a veridicità ed attendibilità, sono sufficienti a garantire un rapporto corretto tra pagamenti ed incassi. Tuttavia può accadere che l'Ente si trovi momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti per mancanza di disponibilità liquide; in questi casi si ricorre per primo all'utilizzo, in termini di cassa, delle somme a specifica destinazione, poi all'anticipazione di tesoreria.

Le anticipazioni di tesoreria costituiscono una forma di prestito pecuniario di breve periodo, che il tesoriere eroga all'Ente in temporanea crisi di liquidità. La richiesta di anticipazione deve essere preceduta da una formale delibera di autorizzazione della Giunta

e deve indicare l'importo entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Sulle anticipazioni concesse dal tesoriere sono applicati gli interessi nella misura prevista nella convenzione di disciplina del servizio tesoreria (tasso ufficiale di sconto, tempo per tempo vigente, al netto di commissioni), interessi che decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme.

L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni. Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). La reversale di incasso deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare i codici identificativi della transazione elementare. In nessun caso il tesoriere dell'ente può rifiutare la riscossione di entrate. Nel caso di riscossioni senza ordinativi d'incasso, il tesoriere deve darne immediata comunicazione al servizio finanziario e richiedere l'emissione dell'ordinativo d'incasso.

Con il pagamento, che è la fase finale del procedimento di erogazione della spesa, il tesoriere dell'ente dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.

Gli enti allegano al consuntivo una dichiarazione, firmata dal tesoriere/cassiere, che attesta il fondo di cassa effettivo all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi e dei pagamenti effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa effettivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Tali importi devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'ente. L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente.

<b>ANTICIPAZIONE TESORERIA E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'</b>	<b>Importo</b>
<b><u>Esposizione massima per anticipazione Tesoreria</u></b>	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.268.629,84
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.841.155,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.702.760,12
<b>Totale (Accertamenti competenza esercizio 2019)</b>	<b>49.812.545,77</b>
Percentuale massima di esposizione delle entrate	25%
Limite teorico anticipazione (10,00 % entrate)	12.453.136,44
<b><u>Anticipazione di tesoreria effettiva</u></b>	
Anticipazione più elevata usufruita nel 2021	0,00
Interessi passivi pagati per l'anticipazione	0,00
<b><u>Gestione della liquidità</u></b>	
Fondo di cassa al primo gennaio	<b>9.006.436,77</b>
Riscossioni	59.827.362,13
Pagamenti	54.453.478,59
Saldo di cassa al 31 dicembre	<b>14.380.320,31</b>

**La cassa presenta un saldo al 31/12/2021 di € 14.380.320,31 senza che vi siano state anticipazioni di tesoreria per tutto l'anno 2021.**

#### **ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE**

Si richiama il PROVVEDIMENTO di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate reso ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP e riferito ai dati relativi all'annualità 2020.

L'analisi è stata redatta secondo lo schema allegato alle linee guida redatte dal DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI e relative alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014. (pubblicate sul portale del Tesoro in data 23/11/2018).

Con deliberazione di C.C. n. 72 del 22/12/2021 si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020.

Dalla ricognizione risultava il seguente quadro di sintesi riferibile alle partecipazioni in essere:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AEROPORTO DI FROSINONE S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	02298270600	5,7817	In liquidazione	in liquidazione ante 23/09/2016
FROSINONE MULTISERVIZI S.P.A. - IN FALLIMENTO	02384780603	20	in fallimento	
SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A. (COSTITUITA EX ART. 113 D. LGS. 267/2000)	90000420605	1,1236	in mantenimento	
SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – IN FALLIMENTO	01769020601	10,31	in fallimento	

Viene pubblicato l'indirizzo web del portale della trasparenza del Comune di Frosinone dove è stata pubblicata la relazione sulla situazione delle società partecipate del Comune e riferite al "gruppo di amministrazione pubblica" di cui al principio contabile applicato del bilancio consolidato:

**GLI ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. LA PREDETTA INFORMATIVA, ASSEVERATA DAI RISPETTIVI ORGANI DI REVISIONE, EVIDENZIA ANALITICAMENTE EVENTUALI DISCORDANZE E NE FORNISCE LA MOTIVAZIONE; IN TAL CASO L'ENTE ASSUME SENZA INDUGIO, E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO, I PROVVEDIMENTI NECESSARI AI FINI DELLA RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE.**

Relazione sulla verifica sarà allegata alla delibera di approvazione del BILANCIO CONSOLIDATO del 2020 da approvare entro il 30/09/2021. Ad oggi non vi sono partite a debito / credito in contestazione con le società partecipate.

**GLI ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

Non esistono attualmente nessuno strumento finanziario derivato o contratti che includono una componente derivata.

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, CON L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI RICHIESTE DI ESCUSSIONE NEI CONFRONTI DELL'ENTE E DEL RISCHIO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 17 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350**

Non ricorre la fattispecie.

**ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CUI IL CONTO SI RIFERISCE, CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE DESTINAZIONI E DEGLI EVENTUALI PROVENTI DA ESSI PRODOTTI.**

Si rinvia agli allegati riportanti i beni appartenenti al patrimonio comunali ed agli appositi capitoli d'entrata titolo III riportanti le entrate accertate e riscosse.

**GLI ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 E DAGLI ALTRI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DA ALTRE NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI.**

Si rinvia ai documenti allegati al rendiconto per la parte relativa alla contabilità economica ed al referto della gestione.

## **ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL RENDICONTO.**

Tra le altre informazioni ed oltre a quelle sopra riportate si evidenzia che in allegato ai documenti del rendiconto ci sono i seguenti allegati ai quali si rinvia (art. 227 TUEL):

1. tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
2. prospetti degli agenti contabili a denaro, a materia e delle azioni di cui all'art. 233 TUEL;
3. risultati degli equilibri di bilancio 2019;
4. allegati di cui all'art. 11 comma 4 d.lgs. n. 118/2011 compresi i tabulati ricavati dal programma informatico in dotazione: (rendiconto redatto secondo i principi dell'armonizzazione contabile)
  - prospetto dimostrativo risultato di amministrazione;
  - prospetto composizione missioni, programmi ed FPV;
  - prospetto FCDE;
  - prospetto accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
  - prospetto impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
  - tabella dimostrativa accertamenti imputati agli esercizi successivi;
  - tabella dimostrativa impegni imputati agli esercizi successivi;
  - prospetto dei costi per missione;
  - prospetto spese sostenute per utilizzo contributi organismi UE ed internazionali;
  - prospetto spese sostenute per funzioni delegate dalla Regione;
  - prospetto dei dati SIOPE;
  - elenco residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distinti per esercizio e per capitolo.

**Frosinone 06/04/2022.**